Regolamento per il riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Epap

(art. 22 Regolamento dell'Ente)

Scheda 3

Regolamento per il riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Epap

art. 22 Regolamento dell'Ente, approvato con Decreto Interministeriale 3 agosto 1999

Inserto redazionale allegato al n. 4 / 2004 di **Previdenza Professionale** aggiornato settembre 2009

Art. 1 SOGGETTI AVENTI DIRITTO

1. La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all'Ente che possono far valere almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione all'Ente.

Art. 2 PERIODI RISCATTABILI

1. Sono riscattabili in tutto o in parte i periodi di attività professionale precedenti l'istituzione dell'Ente, a partire dall'anno di iscrizione all'Albo professionale, limitatamente ai periodi che risultino privi di copertura contributiva di carattere obbligatorio, limitatamente a periodi di attività professionale documentati.

Art. 3 DOMANDA DI RISCATTO

1. La facoltà di riscatto può essere esercitata in qualsiasi momento a domanda dell'iscritto o dei suoi superstiti. La domanda deve essere presentata alla sede dell'Epap utilizzando l'apposito modulo (Mod. RISC.).

Art. 4 CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA

1. L'onere del riscatto è determinato in modo irrevocabile dall'iscritto che può scegliere di versare, per ogni anno riscattato, un importo compreso tra un minimo e un massimo determinati nel seguente modo:
   - misura minima del contributo: pari al contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della richiesta;
   - misura massima del contributo: determinata applicando l'aliquota del 10 per cento alla media dei redditi professionali dichiarati ai fini Irpef e comunicati all'Epap (attraverso il modulo 2), riferiti agli ultimi 3 anni precedenti la data della domanda. In ogni caso il contributo annuo non potrà essere superiore all'importo del contributo soggettivo massimo vigente nell'anno di presentazione della domanda.
2. Il contributo così calcolato è rapportato al periodo da riscattare.
3. In caso di riscatto di frazioni di anno si applicano le regole in materia di frazionamento di cui all'art. 5 del Regolamento dell'Ente.
4. Agli effetti del calcolo di cui al comma 1 si considerano utili anche i periodi di contribuzione volontaria di cui all'art. 20 del Regolamento Epap.

Art. 5 TEMPI DEL PROCEDIMENTO DI RISCATTO

1. L'Ufficio Previdenza provvede alla verifica della ricevibilità della domanda entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa e:
   a) qualora la domanda risulti completa l'Ufficio Previdenza, entro i 30 giorni successivi, provvede al calcolo del contributo minimo e di quello massimo di cui all'art. 4, comma 1, e nei successivi 15 giorni ne dà comunicazione all'iscritto per mezzo di lettera raccomandata A/R a firma del Responsabile dell'Ufficio. Alla ricezione, il richiedente dovrà rispondere entro 30 giorni con comunicazione, anche a mezzo fax, dell'importo che desidera riscattare e l'eventuale numero di rate in cui desidera effettuare il pagamento. l'Ente quindi comunicherà sia l'importo delle rate sia le modalità con le quali disporre il pagamento. Tale comunicazione dovrà contenere l'assegnazione del termine di 90 giorni dalla ricezione entro il quale il richiedente dovrà dichiarare l'accettazione, secondo le modalità individuate al successivo art. 6, inviando a mezzo raccomandata A/R l'apposito modello EPAP (Modello ACC.RISC.) accompagnato dalla copia di avvenuto bonifico bancario attestante il versamento del relativo contributo;
   b) nei casi in cui la domanda risulti non accoglibile per mancanza dei requisiti, l'Ufficio Previdenza provvede, entro 30 giorni dal ricevimento, ad inviare all'iscritto apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R a firma del Responsabile dell'Ufficio, con esplicita menzione delle cause del rigetto della domanda;
   c) nei casi in cui la domanda risulti non ricevibile a causa di incompleta documentazione o errata formulazione, l'Ufficio Previdenza, entro 10 giorni, provvede a richiedere all'iscritto, per raccomandata A/R a firma del Responsabile dell'Ufficio, il completamento della documentazione. La richiesta di integrazione della documentazione comporta l'interruzione dei termini.
2. È comunque facoltà dell'Ente esigere dall'iscritto, all'atto della domanda di riscatto, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi. Detta richiesta comporta l'interruzione dei termini.

Art. 6 PAGAMENTO DELL'ONERE

1. Il termine di 90 giorni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a, è perentorio: l'eventuale mancato o ritardato riscontro alla comunicazione e/o il mancato o ritardato versamento del contributo o della prima rata del contributo comporta la decadenza della domanda di riscatto.
2. Il suddetto versamento deve essere effettuato in unica soluzione. Tuttavia, quando la contribuzione riscattata non deve essere immediatamente utilizzata per la liquidazione della pensione, è ammesso il pagamento rateale. In tal caso la somma dovuta deve essere corrisposta in rate quadrimestrali di uguale entità e di importo non inferiore a 400,00 euro per un periodo non superiore al periodo riscattato.
3. Il pagamento rateale deve essere completato prima della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia. Prima di tale data l'operazione di riscatto deve essere quindi perfezionata con il versamento in un'unica soluzione del debito residuo.
4. Nel caso in cui il richiedente goda già del trattamento pensionistico Epap il versamento del contributo dovrà avvenire in unica soluzione.
5. Qualora l'operazione di riscatto non sia perfezionata secondo quanto stabilito nel comma precedente saranno considerati utili agli effetti del calcolo delle prestazioni soltanto i periodi per i quali risulti interamente assolto il relativo onere contributivo.

3

Scheda 3

Regolamento per il riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Epap

art. 22 Regolamento dell'Ente, approvato con Decreto Interministeriale 3 agosto 1999

Art. 7 EFFETTI DEL RISCATTO

1. I contributi dovuti a fronte degli anni che formano oggetto del riscatto, purché regolarmente corrisposti, consentono di incrementare esclusivamente l'entità del montante contributivo o di ricalcolare l'entità della pensione.
2. Il periodo riscattato vale ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione.
3. I versamenti dei contributi dovuti, sia in soluzione unica che in forma rateale, sono attribuiti alla posizione previdenziale dell'iscritto richiedente il riscatto a decorrere dalla data in cui il pagamento è pervenuto all'Ente.
4. Sui versamenti effettuati oltre la scadenza dovranno essere corrisposti interessi di mora (art. 9, comma 1,del Regolamento dell'Epap).
5. La sospensione del pagamento rateale non comporta possibilità di rimborso. L'Epap riconoscerà un periodo di anzianità proporzionale alle somme effettivamente versate.
6. L'interessato, su esplicita domanda, ha la possibilità di rinnovare l'esercizio del riscatto sia per periodi non compresi in riscatti precedenti, sia in caso di interruzione del riscatto di cui al comma 5. Al verificarsi di tale circostanza deve essere rideterminato l'ammontare dell'importo da versare a titolo di riscatto ai sensi dell'art. 4, comma 1.
7. Il ricalcolo del trattamento pensionistico in conseguenza del riscatto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del versamento del contributo di riscatto.

RACCOMANDATA **EPAP RISC**

Spett. EPAP
Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale
Via del Tritone 169
00187 Roma

Oggetto: **domanda di riscatto di anni di attività professionale precedenti l'istituzione dell'Ente, a partire dall'anno di iscrizione all'Albo professionale.**

Il/La sottoscritto/a:
NOME
COGNOME
CODICE FISCALE DATA DI NASCITA / /
COMUNE DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE
CITTÀ CAP PROV.
ORDINE PROFESSIONALE ☐ dottori agronomi e dottori forestali, ☐ attuari, ☐ chimici, ☐ geologi
DATA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE / /

potendo far valere cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Regolamento dell'Epap

di avvalersi della facoltà di riscatto dei periodi di attività libero professionale svolti precedentemente all'istituzione dell'Ente a partire dall'iscrizione all'Albo ed in particolare per il periodo:

DAL / / AL / /

DICHIARA

di non usufruire presso altro Ente previdenziale del riscatto per i medesimi titoli.

Il/La dichiarante rende tutte le dichiarazioni contenute nella presente istanza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 e 2 del Dpr 403/98 e con le responsabilità di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni risultanti non veritiere (art. 26 Legge 15/68 e art. 11 Dpr 403/98)

Luogo	Data	Firma
		(Qualora la firma non sia apposta dinnanzi all'impiegato addetto, **allegare copia del documento di identità**)

Ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e succ. mod., si esprime il proprio consenso a che i dati vengano utilizzati ai fini statistici ed istituzionali e non costituiscano oggetto di divulgazione o di diffusione se non per comunicazioni alle Autorità competenti.

Firma _____